

Istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Il Fondo garantisce ai lavoratori del settore un assegno ordinario in caso di riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività

/ REDAZIONE

Con il DM [27 dicembre 2019](#), il Ministero del Lavoro ha istituito presso l'INPS il "**Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali**", con lo scopo di assicurare ai dipendenti del settore in questione, che occupino mediamente più di tre dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste dagli [art. 11](#) e [21](#) del DLgs. 148/2015.

Nei confronti dei lavoratori che subiscono una contrazione dell'orario di lavoro è prevista la corresponsione di un **assegno ordinario** il cui importo è pari alla prestazione dell'integrazione salariale, con i relativi massimali.

Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa possono avere una durata massima di **dodici mesi** in un biennio mobile, mentre è previsto un ulteriore intervento, per un massimo di 26 settimane, per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti (limitatamente alle ipotesi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà).

Inoltre, per ciascuna unità produttiva la corresponsione dell'assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di **ventiquattro mesi** in un quinquennio mobile.

Ai fini dell'accesso al beneficio in esame è necessario che il lavoratore abbia maturato almeno **90 giorni** di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione, mentre il datore di lavoro deve seguire una specifica procedura, articolata in più fasi. Innanzitutto è necessario rendere una **comunicazione preventiva** alle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017, indicando le cause di sospensione o riduzione

ne dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.

Successivamente a tale comunicazione, le parti interessate si riuniscono per un **esame congiunto** della situazione, che deve esaurirsi entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione (termine ridotto a venti giorni per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti).

Per eventi oggettivamente **non evitabili**, che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, nella comunicazione deve essere inserita la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro supera le sedici ore settimanali, le parti o il datore di lavoro possono richiedere, entro **tre giorni** dalla comunicazione, un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

Le prestazioni del Fondo sono finanziate attraverso un contributo **ordinario**, calcolato sulla retribuzione imponibile a fini previdenziali, e uno **addizionale**, determinato in rapporto alle retribuzioni perse.

Prestazioni finanziate con un contributo ordinario e uno addizionale

Il primo è pari allo **0,45%**, ripartito tra datore di lavoro (due terzi) e lavoratore (un terzo), incrementato a 0,65% per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

Il contributo addizionale, a carico del solo datore di lavoro, è fissato nella misura del **4%** e deve essere versato in caso di fruizione del trattamento.